

Bruxelles, 2 ottobre 2026
(OR. en)

13970/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0292 (CNS)**

**FISC 327
ECOFIN 1259**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 515 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 515 final.

All.: COM(2026) 515 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.10.2026
COM(2026) 515 final

2026/0292 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'obiettivo della presente proposta di direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in appresso "la direttiva IVA") è prorogare: 1) la possibilità per gli Stati membri di applicare il meccanismo di inversione contabile al fine di lottare contro le frodi in essere nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi incluse nell'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA e 2) la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida (QRM), come disposto all'articolo 199 ter della direttiva IVA per lottare contro la frode mediante l'applicazione del meccanismo di inversione contabile in casi molto specifici.

Di norma, l'articolo 193 della direttiva IVA dispone che l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile. In deroga, il meccanismo di inversione contabile consente di designare il destinatario della cessione o della prestazione quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA dovuta. Nell'ambito di tale meccanismo di inversione contabile, l'IVA non è addebitata dal fornitore bensì è versata dal cliente (un soggetto passivo) nella sua dichiarazione IVA. Tale IVA è successivamente dedotta nella medesima dichiarazione IVA e pertanto, nella misura in cui tale soggetto gode del pieno diritto alla detrazione, il risultato è neutro per il cliente.

Il meccanismo di inversione contabile è impiegato per lottare contro le frodi, in particolare la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC). Tale tipo di frode si verifica quando un operatore acquista beni trasportati o spediti da un altro Stato membro in esenzione dall'IVA e li rivende addebitando l'IVA nella fattura al cliente. Dopo aver percepito l'importo dell'IVA dal cliente, l'operatore scompare prima di versare l'IVA dovuta alle autorità fiscali. Nel contempo il cliente, agendo in buona fede, può di norma detrarre l'IVA versata al fornitore nella propria dichiarazione IVA.

Il meccanismo di inversione contabile, basato sull'articolo 199 bis della direttiva IVA, consente agli Stati membri di combattere le frodi dell'operatore inadempiente nei settori sensibili predefiniti in cui si verificano solitamente sul loro territorio. Per gli Stati membri l'applicazione dell'articolo 199 bis è facoltativa. Una volta obbligati a utilizzare il meccanismo di inversione contabile per tali cessioni o prestazioni nazionali, i fornitori non possono addebitare l'IVA nelle fatture. Non riceveranno pertanto l'importo dell'IVA dai loro clienti e di conseguenza non possono scomparire con l'importo dell'IVA ricevuto. Il QRM di cui all'articolo 199 ter della direttiva IVA rappresenta una misura eccezionale che consente agli Stati membri di introdurre rapidamente, in casi di urgenza imperativa, un meccanismo di inversione contabile temporaneo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei settori in cui si manifesta una frode improvvisa e massiccia e che non sono elencati all'articolo 199 bis della direttiva IVA. Tale procedura è eccezionale ed estremamente rapida, in quanto la Commissione è tenuta a reagire entro un mese, sia con un parere negativo, sia confermando per iscritto allo Stato membro interessato che non solleva obiezioni nei confronti della misura. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Avvalendosi di questo meccanismo, gli Stati membri possono coprire il periodo richiesto per ottenere la normale deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, che può richiedere fino a sei mesi. Per una siffatta deroga è necessaria una proposta della Commissione e l'adozione all'unanimità da parte del Consiglio.

L'articolo 199 bis della direttiva IVA è stato introdotto¹ per il periodo compreso fra il 2010 e il 30 giugno 2015 ed è stato prorogato inizialmente², con modifiche, fino al 31 dicembre 2018. L'articolo 199 ter della direttiva IVA è stato introdotto³ per il periodo compreso fra il 2013 e il 31 dicembre 2018. Entrambi gli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva IVA sono stati quindi prorogati⁴ fino al 30 giugno 2022 onde coincidere con la data prevista inizialmente per l'entrata in vigore del sistema dell'IVA definitivo, un sistema più semplice e a prova di frode per gli scambi intra-UE di beni⁵. Poiché i negoziati su tale sistema definitivo erano ancora in corso alla data iniziale e alla luce di una precedente relazione della Commissione sugli effetti di detti articoli⁶, le misure sono state nuovamente prorogate fino al 31 dicembre 2026⁷. I negoziati non si sono tuttavia tradotti in un accordo e la Commissione ha infine ritirato le proposte nel quadro del suo programma di lavoro per il 2025⁸.

Nel frattempo, e conformemente al piano d'azione fiscale⁹, la Commissione ha elaborato un pacchetto di modernizzazione dell'IVA che tiene conto delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali nell'ambito della rubrica "L'IVA nell'era digitale" (ViDA). Il pacchetto, adottato dal Consiglio l'11 marzo 2025¹⁰, contiene tre parti distinte, una delle quali è costituita dai cosiddetti obblighi di comunicazione digitale (Digital Reporting Requirements, DRR). Nell'ambito di tali obblighi, le operazioni transfrontaliere dell'UE relative sia a beni che a

¹ Direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 1).

² Direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 4).

³ Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 1).

⁴ Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 282 del 12.11.2018, pag. 5).

⁵ Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri, COM(2017) 569 final.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2018) 329 final).

⁶ Relazione dell'8 marzo 2018 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla lotta contro la frode, COM(2018) 118 final.

⁷ Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio, del 3 giugno 2022, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 155 dell'8.6.2022, pag. 1).

⁸ Comunicazione dell'11 febbraio 2025 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2025 Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida, COM(2025) 45 final.

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d'azione per una tassazione equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa, COM(2020) 312 final.

¹⁰ Cfr.: [Adozione del pacchetto sull'IVA nell'era digitale — Fiscalità e unione doganale](#)

servizi richiederanno, entro luglio 2030, una comunicazione digitale in tempo quasi reale da parte dei soggetti passivi, in combinazione con l'uso obbligatorio di fatture elettroniche strutturate in un formato standard dell'UE. Ciò sarà abbinato agli obblighi nazionali di comunicazione digitale in tempo reale delle operazioni esistenti o da sviluppare a livello nazionale, che devono allinearsi alle norme dell'UE entro il 1° gennaio 2035. Le autorità fiscali avranno quindi accesso alle informazioni sulle operazioni, comprese le coordinate bancarie, a partire dal luglio 2030 attraverso il cosiddetto VIES centrale, un nuovo polo centralizzato per la comunicazione transfrontaliera online e l'identificazione dei contribuenti. Questo consentirà agli Stati membri di potenziare la lotta contro le frodi e, in particolare, contro le frodi MTIC. Allo stesso tempo, il pacchetto consente agli Stati membri di introdurre già dal 2025 obblighi nazionali in materia di fatturazione elettronica, eventualmente accompagnati da un obbligo di comunicazione, realizzando in tal modo lo stesso livello di informazioni disponibili per le cessioni nazionali.

Fino all'entrata in vigore di tale sistema il 1° luglio 2030, è ragionevole e prudente prorogare gli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva IVA per mantenere in vigore tali misure, pur derogando ai principi generali dell'IVA.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Come illustrato, la tempistica relativa alla proroga degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva IVA è coerente con l'entrata in applicazione degli obblighi di comunicazione digitale nell'ambito del pacchetto sull'IVA nell'era digitale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'articolo 199 bis della direttiva IVA disciplina nell'ambito del meccanismo di inversione contabile, fra l'altro, lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'UE (ETS). Tenuto conto degli importi interessati, è essenziale che l'ETS sia ulteriormente protetto dalle frodi in materia di IVA, in particolare, alla luce dell'estensione al cosiddetto sistema ETS2.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La direttiva modifica la direttiva IVA sulla base dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Poiché la proposta proroga l'applicazione di talune disposizioni della direttiva, è necessaria una modifica di quest'ultima.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

In virtù del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

L'obiettivo di lottare contro la frode mediante l'applicazione del meccanismo di inversione contabile e la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida per far fronte a frodi improvvise e massicce è realizzato meglio a livello dell'Unione e ha la sua base giuridica specifica nella direttiva IVA. La proroga di tali misure richiede pertanto una modifica della direttiva IVA.

- **Proporzionalità**

A causa della natura facoltativa e temporanea delle misure oggetto della proroga, la proposta è proporzionata all'obiettivo perseguito, vale a dire lottare contro la frode in talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, aiutando gli Stati membri ad affrontare le frodi all'IVA improvvise e massicce.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Si propone una direttiva nell'ottica di modificare la direttiva IVA.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Al momento della proroga la Commissione ha presentato una relazione sul funzionamento e gli effetti del meccanismo di inversione contabile in relazione agli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva IVA¹¹ e ha concluso che le misure contenute in detti articoli si sono rivelate utili nella lotta contro le frodi.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Per tale proroga, il 6 marzo 2026 è stato inviato un questionario, al quale hanno risposto tutti gli Stati membri, per valutare l'attuale utilizzo dell'RCM e per chiedere se, sulla base dell'esperienza a livello nazionale, sia utile prorogare l'RCM e il QRM per un altro periodo limitato.

Dalle risposte risulta che tutti gli Stati membri tranne Malta applicano il meccanismo di inversione contabile in relazione ad almeno una categoria di cui all'articolo 199 bis della direttiva IVA. Ventidue Stati membri applicano il meccanismo di inversione contabile allo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (ETS) che è pertanto la categoria più utilizzata. Successivamente, in ordine decrescente, l'uso del meccanismo di inversione contabile viene applicato alla categoria dei telefoni cellulari (quindici Stati membri), ad altre unità per conformarsi alla direttiva sullo scambio di quote di emissioni (quattordici Stati membri), alle console per videogiochi, ai tablet PC e ai computer portatili (quattordici Stati membri), ai dispositivi a circuito integrato (dodici Stati membri), al gas e all'energia elettrica forniti a un soggetto passivo-rivenditore (dodici Stati membri), ai metalli grezzi e semilavorati (dodici Stati membri), ai certificati relativi al gas e all'energia elettrica (dieci Stati membri), ai cereali e alle colture industriali (sei Stati membri), ai servizi di telecomunicazione (cinque Stati membri).

Ventiquattro Stati membri hanno dichiarato che il meccanismo di inversione contabile, così come applicato nel loro paese, si è rivelato utile nella lotta contro la frode.

Sebbene non sia mai stato utilizzato nella pratica, diciotto Stati membri hanno ritenuto che sarebbe comunque utile mantenere il QRM nella stessa forma o in forma leggermente modificata.

¹¹ Relazione dell'8 marzo 2018 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla lotta contro la frode, COM(2018) 118 final.

- **Assunzione e uso di perizie**

A parte il lavoro della Commissione in questo settore, il 22 giugno 2026 il Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) ha pubblicato uno studio esaustivo per quanto riguarda l'attuazione, l'impatto, l'efficacia e la futura pertinenza del meccanismo di inversione contabile dell'IVA nell'UE¹². Tale studio esterno raccomanda la continuità degli articoli 199 bis e 199 ter oltre il 2026, in particolare durante la transizione verso il quadro ViDA e i più ampi controlli dell'IVA digitale. Allo stesso tempo, lo studio sottolinea che il continuo ricorso al meccanismo di inversione contabile dovrebbe essere soggetto a un riesame periodico, a un rischio di frode dimostrato nonché alla proporzionalità e che tali misure dovrebbero far parte di un quadro antifrode dell'UE in materia di IVA più ampio e sempre più digitale.

La presente proposta di prorogare gli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva IVA è pertanto ampiamente in linea con i risultati e le raccomandazioni dello studio dell'EPRS.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Poiché la presente proposta proroga le misure antifrode in materia di IVA, non avrà alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'Unione.

¹² Cfr.: [L'attuazione e l'impatto del meccanismo di inversione contabile dell'IVA nell'UE](#)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio³ consente agli Stati membri di avvalersi facoltativamente del meccanismo di inversione contabile per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su cessioni di beni e prestazioni di servizi predefinite che possono essere oggetto di frode, in particolare la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC). Il meccanismo di inversione contabile consente agli Stati membri di designare il destinatario delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi quale debitore dell'IVA. Tale direttiva prevede inoltre l'utilizzo del meccanismo di reazione rapida che offre agli Stati membri, a talune condizioni rigorose, una procedura accelerata che consente l'introduzione del meccanismo di inversione contabile in altre categorie, ossia una risposta più adeguata ed efficace alle frodi improvvise e massicce. Il periodo di applicazione di entrambi i meccanismi scade il 31 dicembre 2026.
- (2) L'11 marzo 2025 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2025/516⁴, che stabilisce, tra l'altro, obblighi di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere all'interno dell'Unione effettuate tra soggetti passivi. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le misure nazionali di recepimento di tali prescrizioni a decorrere dal 1° luglio 2030. Queste annoverano l'uso di un sistema elettronico obbligatorio, compresa la fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere tra

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

³ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>).

⁴ Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (GU L, 2025/516, 25.3.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/516/oj>).

imprese, la comunicazione in tempo quasi reale nonché la trasmissione automatizzata dei dati e consentono, ad esempio, il riferimento incrociato dei dati comunicati a livello di operazione. Esse dovrebbero contribuire notevolmente alla lotta contro le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente.

- (3) Il 6 febbraio 2026 la Commissione ha inviato un questionario agli Stati membri in merito all'uso effettivo dell'RCM e al parere sul funzionamento e sull'utilità dell'RCM e del QRM come strumenti antifrode. Dalle risposte emerge che quasi tutti gli Stati membri applicano il meccanismo di inversione contabile ad almeno un tipo di bene o servizio e che il sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra è la categoria più utilizzata. La maggior parte degli Stati membri ha inoltre dichiarato che il meccanismo di inversione contabile, così come applicato nel proprio territorio, è stato utile nella lotta contro la frode e ritiene utile prorogarne la data di applicazione. Ritengono altresì che il QRM, sebbene non sia ancora stato utilizzato nella pratica, sia utile come deterrente, in quanto consente alla Commissione di reagire molto rapidamente in caso di frode improvvisa e massiccia in materia di IVA.
- (4) L'RCM e il QRM sono utili in quanto misure temporanee e mirate e la loro scadenza priverebbe gli Stati membri di strumenti efficaci per combattere le frodi. Il periodo di applicazione dell'RCM e del QRM dovrebbe pertanto essere prorogato per un ulteriore periodo di tempo limitato, al fine di consentire agli Stati membri di introdurre gli obblighi di comunicazione digitale transfrontaliera di cui alla direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio e di adottare o adeguare norme nazionali in materia di fatturazione elettronica.
- (5) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire mantenere strumenti efficienti di lotta contro la frode, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (6) La proroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- (1) All'articolo 199 bis, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Fino al 30 giugno 2030 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:";
- (2) All'articolo 199 ter, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. La misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui al paragrafo 1 si applica fino al 30 giugno 2030."

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*